



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Allegato 2

Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 del D.M. n.59 del 2023

Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2023, n. 59
Regolamento recante: *«Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».*

LUGLIO 2026

Sommario

1	FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: principi generali.....	2
1.1	Compilazione del FIR.....	2
	Campo 1 (Produttore) – identifica il produttore del rifiuto	3
	Campo 2 (Detentore) – identifica il detentore del rifiuto	3
	Campo 3 (Destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto	3
	Campo 4 (Trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto	3
	Campo 5 (Intermediario o Commerciante) – identifica l’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto o i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti	4
	Campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) – identifica le caratteristiche del rifiuto	4
	Campo 7 (Firma del produttore o del detentore)	5
	Campo 8 (Cognome e nome conducente/data e orario di inizio trasporto)	5
	Campo 9 (Trasporto).....	5
	Campo 10 (All. mod. microraccolta - intermodale)	5
	Campo 11 (Firma conducente)	5
	Campo 12 (Sezione riservata al destinatario)	5
	Campo 16 (Secondo Destinatario)	6
	Campo 17 (Annotazioni).....	7
2	Utilizzo del modello in specifiche situazioni	7
2.1	Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006.....	7
	Campo 1 (Produttore) – identifica il produttore del rifiuto.....	7
	Campo 3 (Destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto.....	7
	Campo 4 (Trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto.....	7
	Campo 6 (Caratteristiche del rifiuto).....	7
2.2	Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita.....	8
2.3	Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all’art. 230,	8
2.4	Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie come definiti all’art.	8
2.5	Trasporto intermodale.....	8
2.6	Microraccolta.....	9
2.7	Trasbordo Parziale	9
2.8	Trasbordo totale	10
2.9	Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto come definito all’art. 193, comma	11
2.10	Rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario	11
2.11	Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre	11
2.12	Trasporto marittimo	12
2.13	Variazione del destinatario	12
3	Allegati	13
3.1	Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni	13
3.2	Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo	13
3.3	Tabella 3 – Stato fisico.....	14
3.4	Tabella 4 - Causali di respingimento	14
3.5	Tabella 5 - Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell’art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	14
3.6	Tabella 6 - Operazioni di recupero.....	15
3.7	Tabella 7 – Operazioni di smaltimento	15

ACRONIMI PRINCIPALI

ADR	Accord Dangereuses Route
CCIAA	Camera di Commercio dell’industria e dell’Artigianato
FIR	Formulario di Identificazione del Rifiuto
RENTRI	Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
RID	Regolamento sul trasporto ferroviario di merci pericolose
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose

1 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: principi generali

Il presente documento fornisce istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto (di seguito "FIR"), di cui all'art.5 del D.M. n. 59 del 2023 e all'allegato II al medesimo decreto.

Il FIR è il documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti dal produttore/detentore al sito di destinazione, nelle varie fasi del loro trasporto attraverso uno o più trasportatori.

L' "Allegato FORMULARIO RIFIUTI" deve essere prodotto e deve accompagnare il trasporto solo nel caso in cui in partenza si preveda la presenza di più intermediari o l'intermodalità.

È consentita la stampa FRONTE/RETRO del FIR.

1.1 Compilazione del FIR

Seguono le Istruzioni per la compilazione del FIR.

1.1.1. Intestazione del FIR

Di seguito si riporta l'istruzione per la compilazione dell'intestazione del FIR.

Numero progressivo del FIR

Numero univoco che identifica ogni singolo FIR generato a seguito di vidimazione digitale.

Data di emissione

Si intende la data di emissione del FIR. Tale data può essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA) e riportata in calce al modello.

I FIR non devono essere necessariamente usati nell'ordine cronologico con il quale sono stati vidimati.

Registro

Il soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico deve inserire nel campo "REGISTRO – Nr. Registrazione" del FIR il numero della corrispondente annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico.

Nel caso di FIR emessi e gestiti in modalità digitale la compilazione del campo registro non è obbligatoria.

Durante la fase di trasporto del rifiuto, la copia del FIR in possesso del trasportatore è priva del numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico, in quanto il trasportatore effettua tale annotazione entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino, ai sensi dell'art.190, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.152 del 2006.

I soggetti che non sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico compilano il FIR barrando l'apposita casella con indicato "NO".

1.1.2. Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario

La seguente istruzione si applica sia nel caso in cui il produttore e il trasportatore coincidano, sia nel caso in cui il trasporto del rifiuto dal luogo dove è stato prodotto o detenuto verso l'impianto di destinazione venga effettuato attraverso un trasportatore diverso dal produttore.

La seguente istruzione è valida anche nel caso in cui il trasporto sia organizzato da un intermediario/commerciante senza detenzione del rifiuto.

Produttore/detentore del rifiuto

Il campo 1 (Produttore) ed il campo 2 (Detentore) sono alternativi:

- si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto;
- si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo

contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta.

Campo 1 (Produttore) – identifica il produttore del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto produttore del rifiuto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Unità locale: indirizzo dell'unità locale dove è stato prodotto il rifiuto, ovvero a cui si riferisce la produzione. Il campo "unità locale" deve essere compilato anche quando il rifiuto è prodotto fuori dall'unità locale.
- Luogo di produzione se diverso dall'unità locale: indirizzo del luogo di produzione del rifiuto in cui è svolta l'attività che ha generato il rifiuto se diverso dall'unità locale del produttore (es. attività di manutenzione).
- Codice fiscale.
- Nel caso di nuovo produttore, riportare il numero e il tipo di autorizzazione/comunicazione secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento).
- In caso di produttori iniziali per attività di bonifica riportare il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 2 (Detentore) – identifica il detentore del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Unità locale: indirizzo dell'unità locale o del luogo di detenzione diverso dall'unità locale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali o numero e tipo di autorizzazione/comunicazione secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento), laddove il detentore ne sia in possesso.

Campo 3 (Destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Unità locale: indirizzo dell'unità locale dell'impianto di trattamento.
- Codice fiscale.
- Destinazione: tipologia e codice dell'operazione di trattamento (R o D). Indicare la prima operazione alla quale il rifiuto è sottoposto nell'impianto di destino: R (da R1 a R13), D (da D1 a D15) secondo quanto indicato nelle Tabelle 6 e 7 (sezione Allegati al presente documento).
- Il numero e tipo di autorizzazione/comunicazione, secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento). Tale campo è obbligatorio.

Campo 4 (Trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali; tale campo non deve essere compilato in caso di attività di trasporto non soggetta ad obbligo di iscrizione all'Albo.

Nel caso di trasporto su più tratte compilare la sezione "Allegato FORMULARIO RIFIUTI" del FIR barrando la casella del campo 10.

Campo 5 (Intermediario o Commerciante) – identifica l'intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto o i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, tale campo non deve essere compilato in caso di Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nell'allegato FORMULARIO RIFIUTI dove si dovrà barrare la casella "Intermediario", senza barrare la casella "Intermodale" del Campo 10 del FIR.

Campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) – identifica le caratteristiche del rifiuto

Inserire i dati di identificazione del rifiuto:

- Provenienza: urbano o speciale. Il campo deve essere compilato dal produttore che deve classificare il rifiuto secondo la sua origine, sulla base di quanto previsto dagli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui contenuto è riportato in Tabella 5 (sezione Allegati al presente documento).
 - Codice EER che identifica il rifiuto.
 - Descrizione: Tale campo va sempre compilato nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 per identificare il rifiuto in modo chiaro e univoco. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo dei rifiuti o, in alternativa, la descrizione utilizzata per l'identificazione del rifiuto.
 - Caratteristiche di pericolo (HP): inserire una o più voci riportate nella Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento). Nel caso di FIR in formato cartaceo, le eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo, che non trovassero spazio nell'apposito riquadro, vanno indicate nel campo 17 (Annotazioni). Nel caso di FIR digitale la struttura dati consente di inserire più caratteristiche di pericolo e quindi non va utilizzato il campo annotazioni.
 - Quantità: tale campo va compilato dal Produttore/Detentore. Il valore può essere stimato ed espresso in una sola delle due unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri).
 - Peso verificato in partenza: tale campo va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore. Non è obbligatorio barrare la casella "peso verificato in partenza" anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso.
 - Stato fisico del rifiuto: tale campo va compilato riportando la codifica della Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento). Per i rifiuti con stato fisico aeriforme, non individuabile tra quelli riportati nella suddetta Tabella 3, deve essere utilizzata la voce "L-Liquido" specificando "Aeriforme" nel campo 17 (Annotazioni).
 - Caratteristiche chimico/fisiche: il campo non va compilato.
 - Analisi/rapporto di prova: il campo va barrato se si dispone di un rapporto di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr. documento" va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento. In caso di trasporto senza Analisi/rapporto di prova il riquadro non deve essere barrato.
 - Classificazione: il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione del rifiuto o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo "Nr. documento" va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento. In caso di trasporto senza "Classificazione" il riquadro non deve essere barrato.
 - Trasporto ADR/RID: il campo va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose) o RID (Regolamento internazionale concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:
 - "Classe di pericolo": il campo va compilato riportando la classe di pericolo.
 - "N. ONU": il campo va compilato riportando il Numero ONU.
 - "Note": il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all'ADR.
- Il campo "Trasporto ADR" va compilato anche nei casi di "esenzione parziale", ossia "esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto".

Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR non sostituiscono la documentazione prescritta dalla normativa ADR.

- Aspetto esteriore dei rifiuti: riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella "Alla rinfusa".

In caso di trasporto di rifiuti in cisterna, al campo 6 del FIR deve essere utilizzata la voce "n. colli/contenitori" e nel Campo 17 (Annotazioni) deve essere specificato che si tratta di un trasporto in cisterna.

Campo 7 (Firma del produttore o del detentore)

Una volta compilati i campi 8 e 9, stampare e firmare in maniera autografa due copie del FIR cartaceo.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Campo 8 (Cognome e nome conducente/data e orario di inizio trasporto)

Inserire i seguenti dati:

- Cognome e nome del conducente del veicolo che trasporta il rifiuto.
- Data inizio trasporto.
- Ora.

Nel caso di cambio del conducente, per esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni).

Campo 9 (Trasporto)

Inserire i dati relativi a:

- Targa automezzo.
- Targa rimorchio.
- Percorso (se diverso dal più breve).

Campo 10 (All. mod. microraccolta - intermodale)

- Microraccolta
La sezione "microraccolta" non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni. Sino all'emanazione di ulteriori disposizioni, deve essere emesso un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.
- Intermodale. Barrare la casella nel caso di trasporto su più tratte. L'allegato FORMULARIO RIFIUTI va compilato secondo quanto riportato al paragrafo 2.5.

Campo 11 (Firma conducente)

Nel caso di FIR cartaceo, apporre la firma in maniera autografa sulle due copie del documento.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Campo 12 (Sezione riservata al destinatario)

È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione.

Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

- 1 accettato per intero, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" in cui riporta la quantità espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella "verificato in partenza".
- 2 accettato parzialmente, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" espressa in kg (chilogrammi) e la causale del respingimento, così come indicata nella Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata.

- 3 respinto, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento, così come indicata nella tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata.

In ogni caso dovranno essere indicate data di arrivo, ora e firma del destinatario.

In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione del FIR cartaceo.

Nel caso di accettazione parziale o respingimento da parte del destinatario, il successivo trasporto al Produttore/Detentore, è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato dal Destinatario con i dati richiesti dalla sezione 12.

Nei casi di avvio ad altro impianto il Produttore/Detentore o il trasportatore su richiesta del Produttore/Detentore compila il campo 16 (Secondo destinatario) utilizzando il medesimo formulario. Nel caso di FIR digitale è richiesta la sottoscrizione mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Qualora il respingimento avvenga nell'ambito di un trasporto intermodale si rimanda alle istruzioni di compilazioni del paragrafo 2.5.

Il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato contestualmente alla compilazione del campo "accettato per intero" o "accettato parzialmente" se il destinatario, dopo l'arrivo del rifiuto, intende sottoporre il rifiuto ad analisi. Le verifiche analitiche sono effettuate successivamente all'arrivo del carico e alla sottoscrizione del FIR da parte del destinatario. Per le modalità di gestione del rifiuto in attesa di verifica analitica, si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.

L'istruzione per la compilazione dei campi 13, 14 e 15 è dettagliata nei successivi paragrafi 2.7, 2.8 e 2.9.

Campo 16 (Secondo Destinatario)

Inserire i dati identificativi del soggetto destinatario del rifiuto parzialmente respinto o non accettato:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Indirizzo dell'unità locale dell'impianto di gestione del rifiuto.
- Codice fiscale.
- Operazione di trattamento (R o D) secondo quanto indicato nelle Tabelle 6 e 7 (sezione Allegati al presente documento).
- Numero e tipo di autorizzazione/comunicazione sulla base di quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento).
- Quantità accettata espressa in kg (chilogrammi).
- Data arrivo e ora.
- Firma del destinatario. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato contestualmente alla compilazione del campo "accettato per intero" o "accettato parzialmente" se il destinatario, dopo l'arrivo del rifiuto, intende sottoporre il rifiuto ad analisi. Le verifiche analitiche sono effettuate successivamente all'arrivo del carico e alla sottoscrizione del FIR da parte del destinatario. Per le modalità di gestione del rifiuto in attesa di verifica analitica, si rimanda alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni degli impianti di destinazione.

Nel caso di FIR cartaceo il campo "annotazioni" deve essere utilizzato anche per indicare se il carico è stato:

1. accettato parzialmente, specificando nelle annotazioni che il carico è stato parzialmente accettato, indicando la causale del respingimento così come da Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento) e annotando la motivazione. La quantità respinta non deve essere indicata.
2. respinto, specificando nelle annotazioni che il carico è stato respinto, indicando la causale del respingimento, così come da tabella 4 (sezione Allegati al presente documento) e annotando la motivazione. La quantità respinta non deve essere indicata.

Il campo “annotazioni” deve essere utilizzato anche in caso di altri destinatari successivi al secondo. Nel caso di FIR digitale non sarà necessario ricorrere al campo 17 (Annotazioni) per indicare l’accettazione parziale o il respingimento da parte del secondo destinatario o ancora per indicare un successivo destinatario ulteriore al secondo in quanto è possibile gestire più destinatari.

Campo 17 (Annotazioni)

Inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (Produttore/Detentore, trasportatore, destinatario). Nel FIR digitale l’inserimento di eventuali note richiede la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le appone.

L’annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

2 Utilizzo del modello in specifiche situazioni

2.1 Rifiuti di cui all’art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006

La seguente procedura si applica al trasporto del rifiuto derivante da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo dove è svolta l’attività verso l’unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso, laddove venga utilizzato il FIR in alternativa al documento di trasporto.

L’instestazione del FIR è compilata nelle stesse modalità descritte al paragrafo 1.1.

Campo 1 (Produttore) – identifica il produttore del rifiuto

Dati identificativi del produttore del rifiuto indicando l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel campo “*luogo di produzione se diverso dall’unità locale*” va indicato il luogo di effettiva produzione del rifiuto.

Campo 3 (Destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto

Inserire i dati della destinazione del rifiuto:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Indirizzo della sede ove ha allestito il deposito temporaneo.

Non vanno, invece, inseriti: il numero dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, il numero, il tipo dell’autorizzazione/comunicazione e i codici dell’operazione di trattamento (R o D).

Campo 4 (Trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto

Vanno inseriti i dati identificativi del trasportatore che nel caso specifico coincide con il produttore del rifiuto. I dati identificativi sono:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 6 (Caratteristiche del rifiuto)

Per la compilazione del campo 6 valgono le stesse istruzioni riportate al paragrafo 1.1.2.

Il successivo trasporto verso l’impianto di trattamento è accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le modalità indicate al paragrafo 1.1 delle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell’impianto di trattamento il FIR verrà compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 indicando come luogo di produzione l’indirizzo dove è svolta l’attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto.

2.2 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita

Se il rifiuto viene trasportato al punto di vendita, di cui all'articolo 185 bis, comma 1 lettera "c" del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il FIR viene compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 indicando nel campo 3 (Destinatario) come destinatario il soggetto che gestisce il punto vendita. Non vanno inseriti: i codici dell'operazione di trattamento (R o D), il numero e tipo di autorizzazione/comunicazione.

Il successivo trasporto dal punto vendita verso l'impianto di trattamento sarà accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1.

Per i rifiuti in uscita dal punto vendita, il soggetto che gestisce il punto vendita compila il FIR in qualità di detentore.

2.3 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all'art. 230, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il trasporto dal luogo di produzione dei rifiuti (ad esclusione del materiale tolto d'opera che viene trasportato per la successiva valutazione tecnica) è accompagnato dal FIR indicando come destinatario la sede del cantiere del soggetto che gestisce l'attività manutentiva o la sede locale del gestore dell'infrastruttura, nella cui competenza rientra il tratto dell'infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero il luogo di concentramento. Il FIR è compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 2.1.

Il successivo trasporto verso l'impianto di trattamento del rifiuto è accompagnato da un FIR compilato secondo le istruzioni indicate al punto 1.1.

Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato direttamente dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell'impianto di trattamento il FIR verrà compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 1.1, indicando come luogo di produzione l'indirizzo dove è svolta l'attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto.

2.4 Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie come definiti all'art. 230, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie utilizza il modello dedicato previsto dalla delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.

2.5 Trasporto intermodale

Nell'Allegato FORMULARIO RIFIUTI devono essere riportati il numero del FIR, la data di emissione e alla voce Foglio Nr. deve essere indicato il relativo numero.

Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (campo 4 "Trasportatore" del FIR) sono indicati, prima dell'avvio del trasporto, nell'Allegato FORMULARIO RIFIUTI come di seguito indicato:

- TRATTA TERRESTRE - VETTORE TERRESTRE [per l'eventuale successiva tratta terrestre].
- TERMINALISTA* [per la gestione all'interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci].
- TRATTA FERROVIARIA - GESTORE FERROVIARIO [per la tratta ferroviaria].
- TRATTA MARITTIMA* - GESTORE MARITTIMO [per la tratta marittima].

***La sezione TERMINALISTA e TRATTA MARITTIMA non vanno compilate, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.**

In caso di TRATTA FERROVIARIA barrare la voce "GESTORE FERROVIARIO" e inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: riportare la ragione sociale.
- Codice fiscale del gestore ferroviario.
- Numero di iscrizione Albo nazionale gestori ambientali.
- Tratta percorsa.
- TRENO: Identificativo del treno, qualora e quando disponibile.
- RID (Regolamento per il trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia), se applicabile.

- Data e ora di presa in carico del rifiuto.
- Firma.

La tratta percorsa, il treno, il RID, la data e l'ora dovranno essere inseriti nel momento dell'effettiva presa in carico del rifiuto da parte del gestore ferroviario come pure l'indicazione del responsabile che sarà riportato nel campo annotazioni.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza. La voce "Firma" presente nel modello conforme va intesa come firma del responsabile. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

*** La sezione "TRATTA MARITTIMA-GESTORE MARITTIMO" non va compilata fino all'adozione di ulteriori disposizioni.**

In caso di TRATTA TERRESTRE barrare la voce VETTORE TERRESTRE e inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale del vettore terrestre.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
- Tratta.
- Cognome e nome conducente: inserire cognome e nome del conducente.
- Targa dell'automezzo.
- Targa del rimorchio (se si è preso in carico il rimorchio precedente barrare la casella corrispondente).
- Presa in carico rimorchio precedente.
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.
- Firma.

La targa dell'automezzo, la targa del rimorchio, il conducente nonché la data e l'ora dovranno essere inseriti nel momento dell'effettiva presa in carico del rifiuto da parte del vettore terrestre.

Il conducente provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

Il FIR è compilato seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1. In aggiunta al campo 4 (Trasportatore), si compila l'Allegato FORMULARIO RIFIUTI e nel caso di FIR cartaceo si compila il campo 17 (Annotazioni) con l'indicazione della sequenza delle tratte percorse (es. strada – ferrovia – strada). Nel FIR digitale non vi è necessità di riportare tale sequenza e non vi è neppure un limite alla numerosità dei trasportatori.

Nel caso di accettazione parziale o respingimento da parte del destinatario, il successivo trasporto al Produttore/Detentore, è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato dal Destinatario con i dati richiesti dal campo 12 (Sezione riservata al destinatario).

Nei casi di avvio ad altro impianto il Produttore/Detentore o il trasportatore su richiesta del Produttore/Detentore compila il campo 16 (Secondo destinatario) utilizzando il medesimo formulario.

2.6 Microraccolta

La sezione "microraccolta" non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni. Sino all'emanazione di ulteriori disposizioni, deve essere emesso un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.

2.7 Trasbordo Parziale

Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo parziale durante il viaggio viene compilato il campo 13 (Trasbordo Parziale).

Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la motivazione della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il nuovo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.

Sul FIR compilato alla partenza, il primo trasportatore compila il campo 13 (Trasbordo parziale), dove indica:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero iscrizione Albo nazionale gestori ambientali.
- Rif. Nr. Formulario: numero del nuovo FIR.
- Quantità residua del carico a seguito del trasbordo in Kg. Riportare nelle annotazioni, in caso di FIR cartaceo, l'eventuale utilizzo dell'unità di misura l (litri).
- Nel FIR digitale la struttura dei dati consente di gestire per la quantità residua l'unità di misura in litri senza ricorrere al campo 17 (Annotazioni).
- Motivazione/Causale del trasbordo.

Il nuovo trasportatore non è tenuto a sottoscrivere il FIR compilato alla partenza (originario).

Sul nuovo FIR, il trasportatore compila:

- il campo 4 (Trasportatore), indicando i propri dati
- il campo 13 (Trasbordo parziale), indicando:
 - Denominazione: denominazione o ragione sociale del produttore o detentore originario.
 - Codice fiscale del produttore o detentore originario.
 - Rif. Nr. Formulario: numero del FIR originario.
 - Motivazione/Causale del trasbordo.

I rimanenti campi 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17 sono compilati secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1.

La quantità di rifiuto da indicare sul nuovo FIR, da riportare nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto), è quella che il nuovo trasportatore prende in carico a seguito del trasbordo.

Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.

Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo 13 (Trasbordo parziale) nella sezione "Frazionamento del carico su più veicoli" e laddove nel FIR cartaceo lo spazio fosse insufficiente utilizzare il campo 17 (Annotazioni) da riportarsi nel FIR compilato alla partenza.

Nel caso di FIR digitale la struttura dati consente di gestire più occorrenze del campo 13 e quindi non va utilizzato il campo annotazioni.

2.8 Trasbordo totale

Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14 (Trasbordo Totale).

Nel caso di sostituzione dell'automezzo trainante si applicano le procedure di cui al presente paragrafo.

Nel caso in cui il trasportatore sia diverso da quello del FIR, il nuovo trasportatore compila le seguenti informazioni:

- Denominazione: denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero iscrizione Albo nazionale gestori ambientali del nuovo trasportatore.
- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Barra la casella "*Presa in carico del rimorchio precedente*" laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.
- Data e ora di presa in carico.
- Cognome e nome del conducente.
- Firma del conducente.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Nel caso in cui il trasportatore sia lo stesso compila le seguenti informazioni:

- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Barra la casella "*Presa in carico del rimorchio precedente*" laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.
- Data e ora di presa in carico.
- Cognome e nome del conducente.
- Firma del conducente.

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023.

Nel caso si verifichi un successivo trasbordo totale oltre al primo i dati saranno inseriti nel campo 17 (Annotazioni). Il campo 17 verrà utilizzato anche in caso di trasbordo su treno.

Nel caso di trasferimento del rifiuto da più mezzi ad un unico mezzo verso lo stesso impianto di destinazione, i FIR compilati alla partenza verranno gestiti con le modalità previste per il "Trasbordo totale".

2.9 Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto come definito all'art. 193, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Il trasportatore che effettua operazioni di stazionamento, come definito dal comma 15 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compila il campo 15 (Sosta tecnica) inserendo:

- Luogo di stazionamento.
- Ora e data di sospensione del trasporto.
- Ora e data di ripresa dello stesso.

Per gli stazionamenti successivi a quelli riportati al campo 15, il trasportatore compila il campo 17 (Annotazioni). Nel caso di FIR digitale la struttura dati consente di gestire più occorrenze del campo 15 e quindi non va utilizzato il campo annotazioni.

Nel FIR digitale l'inserimento di uno stazionamento richiede la sottoscrizione elettronica da parte del trasportatore come previsto dalle Modalità Operative approvate con Decreto direttoriale n. 143 del 06/11/2023. Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni (cognome e nome) e la firma del nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto.

2.10 Rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario

La cooperativa/consorzio agrario compila il FIR in qualità di detentore ai sensi dell'art. 193 comma 12 secondo capoverso del Decreto Legislativo 152/2006.

Nel caso di rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario, il trasporto dal luogo di detenzione del rifiuto verso l'impianto di trattamento sarà accompagnato da un FIR compilato secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1.

2.11 Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre

Nel caso in cui il trasporto avvenga esclusivamente tramite un vettore ferroviario, il FIR è compilato con le modalità di cui al paragrafo 1.1. Non deve essere compilato il campo 8 (Nome e cognome conducente) e il campo 9 (Trasporto). Nel campo 17 (Annotazioni) va indicato il numero del treno.

Nel caso di FIR digitale la struttura dati consente di gestire queste informazioni senza ricorrere al campo annotazioni; resta fermo che la rappresentazione del FIR in formato PDF le riporterà comunque al campo 17. Le informazioni relative al trasporto ADR nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) si intendono riferite al RID (Regolamento sul trasporto ferroviario di merci pericolose).

2.12 Trasporto marittimo

Nel caso di trasporto da produttore/detentore a destinatario che si svolge con una tratta unica marittima il trasporto non deve essere accompagnato da FIR. Questa modalità è applicabile laddove l'unità locale che produce il rifiuto sia iscritta al RENTRI e il trasporto sia accompagnato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di trasporto marittimo.

2.13 Variazione del destinatario

Nel caso di FIR in formato cartaceo, il trasportatore che ha in carico il rifiuto, su richiesta del Produttore/Detentore, compila il campo 16 (Secondo destinatario) secondo le istruzioni riportate al par. 1.1.2. Le motivazioni della sostituzione dovranno essere inserite al campo 17 (Annotazioni).

Nel caso di FIR in formato digitale, il trasportatore che ha in carico il rifiuto, su richiesta del Produttore/Detentore emette un nuovo formulario di identificazione del rifiuto in modalità digitale, secondo le istruzioni riportate al par. 1.1.2, indicando l'impianto di destinazione alternativo individuato e riportando nel campo 17 (Annotazioni) che il formulario è stato emesso nell'impossibilità di raggiungere il destinatario individuato nel formulario originario di cui va riportato il numero. Nel campo 9 (Trasporto) deve essere riportato il percorso indicando il luogo di origine del nuovo trasporto e nel campo 8 (Cognome e nome conducente) come data e ora di inizio trasporto quella in cui materialmente riprende il trasporto verso la nuova destinazione individuata.

3 Allegati

3.1 Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art.208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt.214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e autorizzazione unica ambientale (AUA) – Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazioni “straordinarie” art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).
- Comunicazione al trattamento di rifiuti e materiali in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 c.3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 c.2 con provvedimento secondo artt. 208 oppure 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.2 Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo

- **HP1** Esplosivo
- **HP2** Comburente
- **HP3** Infiammabile
- **HP4** Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
- **HP5** Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
- **HP6** Tossicità acuta
- **HP7** Cancerogeno
- **HP8** Corrosivo
- **HP9** Infettivo
- **HP10** Tossico per la riproduzione
- **HP11** Mutageno
- **HP12** Liberazione di gas a tossicità acuta
- **HP13** Sensibilizzante
- **HP14** Ecotossico
- **HP15** Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente

3.3 Tabella 3 – Stato fisico

- **SP** – In polvere o pulverulento
- **S** – Solido
- **VS** – Vischioso sciropposo
- **FP** – Fangoso
- **L** – Liquido

3.4 Tabella 4 - Causali di respingimento

- **NC** - Non Conformità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal FIR o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- **IR** - Irricevibile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione/iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** – indicare motivazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.)

3.5 Tabella 5 - Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
7. i rifiuti accidentalmente pescati (nonché quelli) volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

Sono rifiuti speciali:

8. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
9. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
10. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
11. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
12. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
13. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

14. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
15. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
16. i veicoli fuori uso.

3.6 Tabella 6 - Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

3.7 Tabella 7 – Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).